## **RILASCIO TESSERINI VENATORI**

Il tesserino viene rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune, alle condizioni di seguito elencate:

- **A)** PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:
- il possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia con l'indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1, della legge 157/92;
- di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell'art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata: A), B) o C).

Se l'esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l'interessato deve altresì dichiarare:

- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione 2015/2016 (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2016/2017;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l'esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l'interessato deve dichiarare:
- di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
- **B)** RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL'ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche. A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni. N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria 2015/2016 a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
- C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, a prova dell'avvenuto ritiro del tesserino.

## **DOVE RIVOLGERSI:**

Ufficio Protocollo, Sede Comunale (piazza Del Popolo 1, primo piano) Tel. 0541/851911 fax 0541/987581

e-mail: protocollo@morciano.it

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

tempi per il rilascio: 5 giorni lavorativi.

## Per approfondire:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria http://www.atcrimini1.com/default.htm